

CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE

Tra

ANCL - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. di Bergamo, con sede in via E. Novelli n. 3 - Bergamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Rag. Suardi Claudio

e

Ente di Patronio e Assistenza per i Cittadini e l'Agricoltura, in seguito definito **EPACA**, con sede in Roma, alla via XXVI maggio 43, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dr. Giannalberto Luzi,

premess

- che il Patronato EPACA promosso dalla Confederazione Nazionale Coldiretti svolge istituzionalmente la sua attività di assistenza per la tutela dei diritti previdenziali, assistenziali, e sociali in genere,
- che EPACA è un Ente di Patronato e Assistenza riconosciuto dallo Stato, soggetto alla vigilanza della Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni della L. 30.03.2001 n. 152,
- che EPACA svolge i servizi di assistenza ai cittadini e lavoratori secondo i principi del proprio statuto attraverso una organizzazione diffusa su tutto il territorio nazionale,
- che EPACA svolge un servizio di pubblica utilità, tutelando gratuitamente i cittadini per il conseguimento dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza, tutela infortunistica, prestazioni di carattere socio-assistenziale,
- che inoltre rientrano tra i compiti dell'EPACA:
 1. Facilitare lo sviluppo dei rapporti e l'espletamento di pratiche con le Pubbliche Amministrazioni e con gli istituti pubblici e privati,
 2. Offrire assistenza per il conseguimento di benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi,
 3. Esplicare ogni altro incarico che sia attribuito nell'ambito della previdenza sociale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da organizzazioni statali, comunitarie, da disposizioni di legge e regolamenti,


premess

- che è interesse dell'ANCL offrire ai Consulenti del Lavoro iscritti la possibilità di poter usufruire di servizi di assistenza e consulenza nel campo previdenziale ed infortunistico attraverso un organismo esterno a ciò deputato
- che EPACA svolgendo statutariamente un servizio di pubblica utilità, si dichiara disponibile alla assunzione di tali impegni a favore del Consulente del Lavoro iscritto ANCL secondo quanto in seguito meglio precisato,

tutto ciò premesso e vista la Legge 30 marzo 2001, n. 152,

si conviene e si stipula quanto segue

- Art. 1 la reciproca collaborazione tra i soggetti firmatari del presente protocollo tende a una migliore e più qualificata assistenza e consulenza previdenziale ed assistenziale in genere a favore dell'ANCL e dei propri iscritti.



- Art. 2 L'attività svolta dal Patronato è fornita a titolo gratuito nei confronti dell'ANCL e dei propri iscritti, nonché ai clienti degli stessi .
- Art. 3 Il Patronato EPACA mediante le proprie strutture territoriali si attiverà al fine di porre a disposizione dell'ANCL e dei suoi iscritti uno sportello costituito presso la sede ANCL o, dove necessario e previa verifica della fattibilità, presso la sede dell'iscritto. Presso le sedi delle varie strutture EPACA verrà attivato, ancora, uno sportello dedicato, al quale si potrà accedere previo appuntamento; a tal fine viene messa a disposizione la mail istituzionale epaca.bg@coldiretti.it oppure possono essere utilizzati gli indirizzi mail della sede territoriale scelta.
- Art. 4 Per svolgere l'attività di cui al successivo punto 5 EPACA si avvarrà di proprio personale competente e qualificato sollevando così totalmente ANCL da qualsiasi incombenza in merito.
- Art. 5 EPACA si impegna a svolgere gratuitamente nei confronti dei clienti ANCL, così come previsto dalle norme che regolano l'attività di Patronato, garantendo il rispetto delle norme previste dal DLGS 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione e trattamento dei dati personali, le pratiche relative al conseguimento di prestazioni di carattere previdenziale, assistenziale, prestazioni di tutela infortunistica, a titolo esemplificativo: pratiche pensionistiche, verifica posizioni contributive, contributi lavoratori parasubordinati, riscatti e ricongiunzioni di contributi, contributi volontari, riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela medico-legale, indennità di disoccupazione, prestazioni ad invalidi civili, assegno al nucleo familiare, indennità di maternità, ecc.
- Art. 6 La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dal **01.09.2014**, al termine del quale verrà effettuata una verifica del servizio. Dal secondo anno in poi la convenzione, se confermata, avrà durata annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicare tre mesi prima della scadenza.
- Art. 7 La presente convenzione sarà automaticamente rivista a seguito dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 10 della Legge 30 marzo 2001 n. 152


Resta inteso che, al fine di poter porre in essere la presente convenzione, ogni Consulente del Lavoro dovrà sottoscrivere la singola convenzione con il Patronato, rendendo al contempo nota la propria iscrizione ANCL mediante la presentazione dell'allegato 1 al presente accordo quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'anno 2014 , addì 27 del mese di agosto

PER ANCLSU – UP DI BERGAMO

Il Presidente
Claudio Suardi


ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI
DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO
24121 BERGAMO - Via Ermete Novelli, 3
Codice Fiscale 80021070166
Partita IVA 01769080167

Patronato EPACA


Ente di Patronato e Assistenza per l'Industria e l'Agricoltura
Direzione Generale - 06/46821000 - Via IV Maggio, 43
Tel. 06/46821000 - 06/46821000

ALLEGATO 1) ALL'ACCORDO QUADRO ANCL U.P. BERGAMO – PATRONATO EPACA

Il sottoscritto _____ Consulente del Lavoro con studio sito in
_____, c.f. _____

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all'ANCL di Bergamo, consapevole che il Patronato EPACA potrà attivarsi per richiedere la verifica di quanto dichiarato presso la sede dell'ANCL.

In fede
